

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Reg. Data 28-04-22

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:15, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARCAGLIONI SANDRO	P	GIANANGELI FRANCO	A
CACCIAMANI ANDREA	P	COTICHELLA DANIELA	A
CESARONI MASSIMILIANO	P	BENIGNI GIULIA	P
MARCHEGIANI CHIARA	P	FEDERICI FEDERICO	A
CECCARELLI LAURA	A	FILIPPETTI GIANCARLO	P
CESARONI SANDRO	P		

Assegnati n. 11
In carica n.11

Presenti n. 7
Assenti n. 4

Assessori esterni:

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor BARCAGLIONI SANDRO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario Comunale Sig. Boldrini Ugo.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

CACCIAMANI ANDREA
CESARONI SANDRO
BENIGNI GIULIA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole come da prospetto che si allega;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco Barcaglioni introduce l'argomento; segue dettagliata illustrazione dei punti più significativi in discussione. Al termine segue breve dibattito. Infine il sindaco propone di procedere alla votazione;

Quindi,

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/RIF2021, recante "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio rifiuti;

CONSIDERATO che il nuovo metodo ARERA tiene conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2 prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita, ossia le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione, che tiene conto:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- di eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

ATTESO che la suddetta delibera n. 363/RIF2021, individua all'art. 7 la procedura di approvazione delle entrate tariffarie di riferimento e prevede la predisposizione del piano economico finanziario (nel seguito PEF) da parte dei Gestori del servizio rifiuti che nel territorio comunale sono:

- Sogenus Spa per il servizio di raccolta e trasporto;
- CIS Srl per il servizio di spazzamento strade;
- Comune per la gestione della TARI e rapporti con l'utenza;

ATTESO che l'Ente territorialmente competente, così come determinato da ARERA, per questo territorio provinciale, è l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito ATA);

PRESO ATTO che:

- per la compilazione del PEF di parte comunale sono stati assunti i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2020 (a-2) e che gli stessi sono stati utilizzati anche per l'annualità 2023 in quanto, al momento dell'elaborazione del PEF stesso non si disponeva di dati certi riferiti al 2021;
- sono stati trasmessi all'ATA i documenti contabili sottesi corredati dalla relazione, di cui al fac-simile prodotto da ARERA, per la parte di propria competenza;
- è stata trasmessa la dichiarazione di veridicità di tali dati, prevista da ARERA;

RILEVATO che l'ATA ha provveduto ad aggregare i PEF presentati dai tre Gestori del servizio rifiuti operanti nel territorio comunale verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni dei dati forniti e a seguito della procedura partecipata dagli stessi ha determinato le entrate tariffarie di riferimento elaborando il PEF per il periodo regolatorio 2022-2025 da proporre ad ARERA, con determinazione del Direttore n.66 del 20/4/2022;

ATTESO che a seguito della rinuncia di parte dei costi riconosciuti dal MTR-2 da parte dei Gestori Sogenus Spa e CIS, oltre che da parte del Comune, il PEF risultante che sarà proposto ad ARERA per la definitiva approvazione rispetta il limite di crescita tariffaria del 1,6% per tutto il periodo regolatorio;

RICORDATO che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio rifiuti, quelli determinati dall'ATA con il PEF pluriennale 2022-2025;

CONSIDERATO ai fini della determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe TARI):

- i costi indicati nel PEF pluriennale definito dall'ATA consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 e successivamente per le altre annualità fatto salvo il previsto aggiornamento biennale per il periodo 2024-2025, o l'eventuale aggiornamento *infra* periodo in caso di specifiche e particolari condizioni;
- partendo da dati che provengono dal PEF, si assumono i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

TUTTO ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della (TARI)" per l'anno 2022, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2022 (corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione) ammonta ad € 137.172,00, di cui TV pari ad €. 104.869,00 e TF pari ad € 32.303,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il **69,30%** del costo complessivo ed il restante **30,70%** alle utenze non domestiche;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, come risultanti nell'allegato "2" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, in base al quale *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”* e che tale valutazione è già prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF applicato dall'ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2022;

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 stabilisce che *“Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”*.

PRESO ATTO che, delle somme assegnate, risulta non utilizzata la somma residua di importo pari ad € **1.672,12**;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio delle utenze non domestiche maggiormente colpite dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo la riduzione del **18,4%** da applicare alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, dando al contempo atto che il costo delle riduzioni trova integrale copertura, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, mediante le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 25 luglio 2021, n. 106, ad apposito capitolo del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

CONSIDERATO che compete all'ATA la trasmissione ad ARERA per ogni ambito tariffario (Comune/Unione di Comuni) dei seguenti documenti:

- a) PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina ARERA n. 2/2021Drif;
- b) relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RILEVATO quindi necessario trasmettere tempestivamente la presente delibera all'ATA per il successivo invio ad ARERA nei tempi prescritti;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni previste dalla delibera ARERA n. 444/RIF/2019 recante *“disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che l'ATA ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 5/2022, ai sensi della delibera ARERA n. 15/RIF/2022 recante *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, adottare lo schema regolatorio “I” tra quelli indicati da ARERA, ovvero dello schema regolatorio che prevede obblighi di qualità contrattuale e tecnica, senza vincoli di performance, e che il Comune in qualità di Gestore della Tariffa, dovrà provvedere ad adeguarsi a quanto previsto da tale schema regolatorio, supportato dall'ATA stessa;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione C.C. n.8 del 25/3/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/3/2022;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Comunale reso in esecuzione del provvedimento sindacale emesso ai sensi della lettera d) dell'art. 97 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge:

Consiglieri presenti e votanti : n. 7

Voti favorevoli : n. 7

Voti contrari : n. 0

Astenuti: : n. 0

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2022-2025 in applicazione del MTR-2 di ARERA, approvate dall'ATA con Determina del Direttore n.66 .del 2/04/2022 che ha definito il PEF pluriennale 2022-2025 per il servizio rifiuti, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 3) di dare atto che fino all'approvazione definitiva da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio rifiuti, quelli determinati dall'ATA con il PEF pluriennale 2022-2025;
- 4) di dare atto che per l'annualità 2022 il PEF ammonta ad € **137.172,00** come indicato all'allegato "B" della Determina di cui al precedente punto 2 del deliberato, di cui TV pari ad € **104.869,00** e TF pari ad € **32.303,00**;
- 5) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "2" al presente atto;
- 6) di stabilire e approvare, inoltre, la riduzione del 18,4% da applicare alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, maggiormente colpite dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, dando al contempo atto che il costo delle riduzioni trova integrale copertura, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, mediante le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 25 luglio 2021, n. 106, ad apposito capitolo del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione sarà tempestivamente trasmessa all'ATA per il successivo inoltro ad ARERA.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con ulteriore votazione espressa nei modi e forme di legge:

Consiglieri presenti e votanti n. 7

Voti Favorevoli:	n. 7
Voti Contrari :	n. 0
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Boldrini Dott. Ugo

IL PRESIDENTE

f.to Barcaglioni Sandro

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Boldrini Dott. Ugo

Dalla Residenza Municipale, li

=====

Invio al Comitato regionale di controllo n.Approvata del *****

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA`

[] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 04-05-22 al 19-05-22.

La presente deliberazione è diventata esecutiva a seguito di:

[] invio al Comitato regionale di controllo, che ne ha accusato ricezione in data 15 n. ,

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

[] per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del ***** n.

**IL RESPONSABILE FUNZIONALE
DEL PROCEDIMENTO**

dalla Residenza comunale, li